

Deliberazione 15 dicembre 2008 - ARG/elt 183/08

Modifiche alla deliberazione ARG/elt 78/08, disposizioni urgenti in materia di perequazione generale per l'anno 2007 e disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico. Avvio di procedimento ai fini di quanto disposto dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 giugno 2005

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 15 dicembre 2008

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 6 agosto 2004, recante determinazione dei costi non recuperabili del settore dell'energia elettrica (di seguito: decreto 6 agosto 2004);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 giugno 2005, recante modalità di rimborso e di copertura di costi non recuperabili, relativi al settore dell'energia elettrica, a seguito dell'attuazione della direttiva europea 96/92/CE (di seguito: decreto 22 giugno 2005);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica – Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04 (di seguito: Testo integrato 2004-2007), e in particolare la Parte III;
- la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2005, n. 115/05;
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2005, n. 163/05;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 202/05;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2005, n. 285/05;

- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2006, n. 43/06;
- la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2006, n. 145/06;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2006, n. 286/06;
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2007, n. 76/07;
- la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2007, n. 95/07 (di seguito: deliberazione n. 95/07);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 159/07;
- la deliberazione dell'Autorità 6 luglio 2007, n. 168/07 (di seguito: deliberazione n. 168/07);
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2007, n. 177/07 (di seguito: deliberazione n. 177/07);
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2007, n. 322/07 (di seguito: deliberazione n. 322/07);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2007 n. 336/07;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 e, in particolare, l'Allegato A, come successivamente modificata e integrata (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 21 febbraio 2008, ARG/elt 18/08;
- la deliberazione dell'Autorità 21 maggio 2008, ARG/elt 65/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 65/08);
- la deliberazione dell'Autorità 17 giugno 2008, ARG/elt 78/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 78/08);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2008, ARG/elt 110/08;
- la determina del Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità 4 febbraio 2008, n. 1/08 (di seguito: determina n. 1/08);
- la nota di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 21 giugno 2007 prot. Autorità n. 015339 del 25 giugno 2007 (nota 21 giugno 2007);
- la nota di Enel Distribuzione S.p.A. del 14 maggio 2008, prot. 0225151, ricevuta dall'Autorità in data 20 maggio 2008, prot. Autorità 14540;
- la nota di Terna del 30 maggio 2008, prot. TE/P2008008894, ricevuta dall'Autorità in data 4 giugno 2008, prot. Autorità 16197;
- la nota dell'Acquirente Unico S.p.A. del 16 giugno 2008, ricevuta dall'Autorità in data 16 giugno 2008, prot. Autorità 017554 (nota 16 giugno 2008);
- la nota di Terna del 16 giugno 2008, ricevuta dall'Autorità in data 17 giugno 2008, prot. Autorità 17684;
- la nota della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) 17 settembre 2008, prot. 001848 ricevuta dall'Autorità in data 26 settembre 2008, prot. 0028579 (di seguito: nota 15 settembre 2008);
- la nota della Cassa 25 settembre 2008, ricevuta dall'Autorità in data 20 ottobre 2008, prot. 0031041;
- la lettera Enel del 27 novembre 2008, prot. n. 183, ricevuta dall'Autorità in data 10 dicembre 2008, prot. 0039164, come integrata dalla lettera del 2 dicembre 2008, prot. Enel n. 184 ricevuta dall'Autorità in data 10 dicembre 2008, prot. 0039166 (di seguito comunicazione del 27 novembre 2008).

Considerato che:

- la Parte III, Titolo 1, Sezione 1, del Testo integrato 2004-2007 disciplina i meccanismi di perequazione generale relativi al periodo di regolazione 2004-2007;
- con deliberazione n. 322/07 è stata disciplinata la perequazione dei ricavi relativi alla remunerazione del servizio di misura per l'anno 2007;
- con deliberazione ARG/elt 78/08 l'Autorità ha, tra l'altro:
 - i) disciplinato le modalità di erogazione di acconti sulla perequazione generale 2006 e di successivo completamento delle procedure;
 - ii) differito i termini relativi alle verifiche del vincolo V1 e sospeso i termini relativi a perequazione generale e conguagli annuali di cui alla Sezione 3 del TIV per l'anno 2007;
- con deliberazione ARG/elt 110/08 l'Autorità ha ulteriormente disciplinato le modalità per la fatturazione dei conguagli del servizio di dispacciamento con riferimento all'energia elettrica immessa e prelevata nell'anno 2006; e che dette modalità incidono sulla tempistica delle conseguenti attività di conguaglio di competenza dell'Acquirente unico in relazione a quanto previsto dal comma 29.2 del Testo integrato 2004-2007;
- le attività di conguaglio del servizio di dispacciamento con riferimento all'energia elettrica immessa e prelevata nell'anno 2006 non sono state ancora completate e, secondo quanto comunicato per le vie brevi da Terna, sono in via di prossima conclusione;
- considerato che, anche in conseguenza delle attività condotte da Terna e dalle imprese distributrici in relazione alla soluzione delle anomalie riscontrate nella determinazione delle partite di energia elettrica prelevata dalla rete di trasmissione nazionale nell'anno 2007, non risultano ancora disponibili i dati necessari per la definizione delle partite relative alla perequazione generale per l'anno 2007;
- i ritardi nella definizione delle partite di cui al precedente alinea incide negativamente sulla finanza delle imprese distributrici e può produrre ripercussioni negative sui costi di produzione del servizio a danno del cliente finale;
- in conseguenza dei ritardi di cui ai precedenti alinea non sono disponibili dati provvisori relativamente alle partite di perequazione per l'anno 2007.

Considerato che:

- il decreto 6 agosto 2004 ha quantificato i costi non recuperabili del settore elettrico (*stranded costs*), la cui copertura è garantita da conto di gestione alimentato tramite la componente tariffaria A6;
- il decreto 22 giugno 2005 ha disciplinato le modalità di rimborso dei costi non recuperabili di cui al precedente punto, introducendo un piano di pagamento contingentato il cui effetto si è esaurito il 30 giugno 2006;
- successivamente al 30 giugno 2006, con deliberazione n. 132/06 e con deliberazione n. 207/06, l'Autorità ha impartito disposizioni alla Cassa al fine di ottimizzare la gestione finanziaria delle giacenze disponibili nei conti di gestione, al fine di contenere l'onere finanziario derivante dal tardato pagamento dei costi non recuperabili di cui al decreto 6 agosto 2004;

- alla data del presente provvedimento, risultano non ancora rimborsate le partite di cui all'Allegato C del decreto 6 agosto 2004, relativamente alla competenza degli anni 2007, 2008 e 2009 e, in parte, relativamente alla competenza dell'anno 2004;
- sulla base della deliberazione n. 132/06 è previsto che la Cassa proceda al pagamento degli importi di cui all'Allegato C del decreto 6 agosto 2004 di competenza dell'anno 2007 entro la fine del corrente anno;
- il “Conto per la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici dei costi sostenuti per l'attività di produzione di energia elettrica nella transizione” di cui al comma 54.1, lettera e), del Testo Integrato (di seguito: conto A6) alimentato dalla componente tariffaria A6, risulta creditore nei confronti del “Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate” di cui al comma 54.1, lettera b), del Testo Integrato (di seguito: conto A3), alimentato dalla componente tariffaria A3;
- tenuto conto delle stime fornite dal GSE in relazione alla posizione finanziaria connessa alla gestione delle incentivazioni delle fonti rinnovabili ed assimilate, nel corso del 2008 e del primo trimestre 2009 è prevedibile il reintegro da parte del conto A3 al conto A6 di parte considerevole del suddetto credito;
- con comunicazione del 27 novembre 2008, l'Enel S.p.A., beneficiaria delle sopra indicate partite economiche non ancora rimborsate, di cui all'Allegato C del decreto 6 agosto 2004, ha espresso l'interesse a poter ottenere il pagamento totale delle medesime entro la fine del corrente anno, opportunamente attualizzate per tener conto del loro riconoscimento anticipato rispetto al termine del 31 dicembre 2009; e che il tasso di attualizzazione proposto è pari all'Euribor, base 360, 1 mese, maggiorato di 80 punti base;
- il tasso di attualizzazione proposto risulta superiore al tasso goduto dalla Cassa in relazione alle giacenze dei propri conti di gestione e che pertanto, l'anticipazione del pagamento a favore di Enel garantisce una riduzione dell'onere complessivo a carico dei clienti finali;
- ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto 22 giugno 2005, il volume di gas naturale oggetto di rimborso per costi non recuperabili di cui all'art. 3 del decreto 6 agosto 2004 non può essere superiore al volume di gas naturale della società titolare del contratto di importazione dalla Nigeria destinato alla generazione di energia elettrica e, in caso contrario, l'importo da rimborsare è ridotto proporzionalmente;
- che ai sensi della medesima disposizione, i criteri e le modalità di verifica in relazione a quanto previsto dal precedente punto, sono definiti con provvedimenti dell'Autorità.

Ritenuto opportuno:

- ridefinire, in relazione alla perequazione 2006, la tempistica prevista dall'articolo 4 della deliberazione ARG/elt 78/08, alla luce delle disposizioni della deliberazione ARG/elt 110/08;
- modificare il contenuto delle disposizioni di cui al comma 4.6 della deliberazione ARG/elt 78/08, prevedendo il riconoscimento di un interesse pari a quello fissato dal comma 42.11 del Testo integrato 2004-2007 sulle somme ancora dovute dalla Cassa, calcolato a decorrere dalla data in cui l'impresa distributtrice medesima ha reso disponibili in modo definitivo i dati alla società Terna S.p.A., ai sensi delle disposizioni di cui al punto 1 della deliberazione n. 110/08;

Ritenuto opportuno:

- estendere anche con riferimento all'anno 2007 la possibilità offerta agli esercenti con la deliberazione ARG/elt 78/08 di richiedere alla Cassa l'erogazione in acconto, salvo conguaglio, degli ammontari di perequazione relativi a detto anno, limitatamente alla perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e al servizio di maggior tutela;
- stabilire che le erogazioni in acconto siano effettuate nei limiti delle disponibilità di cassa rinvenienti, dall'applicazione della componente tariffaria UC1;
- prevedere che l'ammontare di perequazione da erogare in acconto a ciascuna impresa distributrice sia determinato in funzione del peso degli ammontari di perequazione per la medesima impresa distributrice sul totale, con riferimento all'ultimo anno per il quale sono disponibili dati definitivi;
- dare disposizioni per il riavvio delle attività connesse alla definizione degli ammontari di perequazione generale per l'anno 2007.

Ritenuto opportuno:

- prevedere che la Cassa effettui il pagamento all'Enel S.p.A., entro il 31 dicembre 2008, di tutte le partite economiche residue di cui all'Allegato C del decreto 6 agosto 2008, in considerazione del beneficio che ne deriva in termini di riduzione degli oneri generali di sistema;
- che, al fine di procedere al pagamento di cui al precedente punto entro il termine stabilito, la Cassa possa utilizzare transitoriamente risorse disponibili presso altri conti di gestione, secondo quanto già consentito dal comma 54.3 del TIT;
- che il pagamento di cui ai precedenti punti sia effettuato a titolo di acconto, salvo conguaglio, fino ad espletamento delle verifiche di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto 22 giugno 2005; e che qualora le verifiche comportassero una riduzione degli importi spettanti all'Enel S.p.A., le somme erogate ai sensi del presente provvedimento vengano maggiorate degli interessi;
- avviare un procedimento finalizzato alla definizione dei criteri e delle modalità di verifica del rispetto di quanto disposto dall'articolo 2, comma 5 del decreto 22 giugno 2005

DELIBERA

Articolo 1

Modifiche alla deliberazione ARG/elt 78/08

1.1 Il comma 4.1 della deliberazione ARG/elt 78/08 è sostituito dal seguente:

“Ai fini della determinazione degli ammontari definitivi di perequazione per l'anno 2006, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento delle fatture di conguaglio emesse da Terna S.p.A. in base alle disposizioni di cui al punto 3 della deliberazione ARG/elt 110/08, l'Acquirente Unico, in relazione alle attività di competenza, provveda ad effettuare le operazioni di conguaglio connesse e

funzionali all'adempimento di quanto previsto dal comma 29.2 del Testo integrato 2004-2007.”

1.2 Il comma 4.6 della deliberazione ARG/elt 78/08 è sostituito dal seguente:

“Con riferimento all'anno 2006, la Cassa riconosce all'esercente, sulle somme ancora dovute, un interesse pari a quello fissato dal comma 42.11 del Testo integrato 2004-2007, calcolato a decorrere dalla data in cui l'esercente medesimo ha reso disponibili, in modo definitivo, i dati alla società Terna S.p.A., ai sensi delle disposizioni di cui al punto 1 della deliberazione ARG/elt 110/08”

Articolo 2

Disposizioni in materia di erogazione a titolo di acconto degli ammontari di perequazione per l'anno 2007

- 2.1 Con riferimento alla perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e al servizio di maggior tutela relativa all'anno 2007 gli esercenti, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, possono richiedere alla Cassa l'erogazione di ammontari di perequazione in acconto, salvo conguaglio.
- 2.2 Le erogazioni in acconto sono effettuate nei limiti delle disponibilità di cassa previste all'1 marzo 2009, rinvenienti dall'applicazione della componente tariffaria UC1 fino al 31 dicembre 2008.
- 2.3 L'ammontare di perequazione massimo riconoscibile in acconto a ciascun esercente è calcolato dalla Cassa, tenuto conto di quanto disposto al precedente comma 2.2, in funzione del peso degli ammontari di perequazione per la medesima impresa distributrice sul totale, con riferimento all'anno 2005.
- 2.4 La Cassa provvede all'erogazione dell'acconto entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta di cui al precedente comma 2.1. A tal fine, ove necessario, adotta le procedure consentite dal comma 54.3 del TIT.
- 2.5 Nel caso in cui l'ammontare riconosciuto a titolo di acconto ai sensi dei commi 2.3 e 2.4, risulti superiore all'ammontare calcolato in sede di determinazione definitiva, l'importo che l'esercente è tenuto a restituire in sede di conguaglio è maggiorato di un interesse calcolato applicando un tasso pari a quello di cui al comma 42.11 del Testo integrato 2004-2007.

Articolo 3

Riavvio della perequazione generale per l'anno 2007

- 3.1 Entro il 30 gennaio 2009, la Cassa rende disponibile agli esercenti la modulistica per la raccolta dei dati necessari alla quantificazione degli ammontari di perequazione generale relativi all'anno 2007, ivi incluse le perequazioni e i conguagli annuali di cui alla Sezione 3 del TIV e la perequazione dei ricavi del servizio di misura di cui alla deliberazione n. 322/07.

- 3.2 Gli esercenti, servendosi della modulistica di cui al precedente comma, comunicano alla Cassa i dati richiesti entro 30 giorni dalla data di messa a disposizione della medesima modulistica ovvero, se successiva, dalla data di fatturazione delle partite economiche di cui al comma 29.2 del Testo integrato 2004-2007, relative all'anno 2007 e alle partite economiche di cui al comma 13 *sexies* del TIV.
- 3.3 Il mancato rispetto del termine di cui al precedente comma 3.2 comporta l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 42.7 del Testo integrato 2004-2007.
- 3.4 Per le conseguenti attività di comunicazione dei risultati, incasso ed erogazione degli ammontari di perequazione, la Cassa procede secondo scadenze temporali coerenti con quelle previste dall'articolo 4, commi 4.3, 4.4 e 4.5, della deliberazione ARG/elt 78/08.
- 3.5 Con riferimento all'anno 2007 e a condizione che il termine di cui al comma 3.2 venga rispettato, la Cassa riconosce all'esercente, sulle somme ancora dovute, un interesse pari a quello fissato dal comma 42.11 del Testo integrato 2004-2007, calcolato a decorrere dalla data in cui l'esercente medesimo ha reso disponibili alla società Terna SpA, in modo definitivo, i dati necessari per il completamento delle attività di conguaglio del servizio di dispacciamento con riferimento all'energia elettrica immessa e prelevata nell'anno 2007.
- 3.6 Nel caso in cui l'esercente non abbia rispettato il termine di cui al comma 3.2, l'interesse di cui al comma 6 sulle somme ancora dovute è calcolato a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla comunicazione da parte della Cassa della quantificazione definitiva degli ammontari di perequazione.
- 3.7 Decorso il termine di cui al comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, della deliberazione ARG/elt 78/08, si applicano anche con riferimento all'anno 2007.

Articolo 4

Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico

- 4.1 Entro il 20 dicembre 2008, la Cassa provvede al pagamento di tutte le partite economiche residue di cui all'Allegato C del decreto 6 agosto 2008, salvo quanto disposto al comma 4.2.
- 4.2 Le partite di cui al comma 4.1 di competenza degli anni 2004, 2008 e 2009, la cui scadenza ultima di pagamento è prevista per il 31 dicembre 2009, sono attualizzate applicando un tasso di interesse pari alla media delle quotazioni giornaliere dell'Euribor, base 360, 1 mese, dei trenta giorni precedenti l'approvazione del presente provvedimento, maggiorato di 80 punti base.
- 4.3 Il pagamento di cui al comma 4.1 è effettuato a titolo di acconto, salvo conguaglio, fino ad espletamento delle verifiche relative a quanto disposto dall'articolo 2, comma 5, del decreto 22 giugno 2005.

- 4.4 Nel caso in cui, in esito alle verifiche di cui al comma 4.3, l'importo da rimborsare debba essere ridotto ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto 22 giugno 2005, il maggior importo pagato dalla Cassa all'Enel S.p.A. ai sensi del comma 4.1, è restituito alla Cassa entro 30 giorni.

Articolo 5

Avvio di procedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto 22 giugno 2005

- 5.1 E' avviato un procedimento ai fini della definizione dei criteri e delle modalità di verifica che il volume di gas naturale oggetto di rimborso per costi non recuperabili di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 6 agosto 2004 non abbia superato il volume di gas naturale della società titolare del contratto di importazione dalla Nigeria destinato alla generazione di energia elettrica, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto 22 giugno 2005.
- 5.2 Sono convocati, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, i soggetti interessati e le formazioni associative che ne rappresentano gli interessi ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi, utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti.
- 5.3 La responsabilità del procedimento è attribuita alla Direzione tariffe.

Articolo 6

Disposizioni finali

- 6.1 E' soppresso l'articolo 3, comma 5, della deliberazione n. 132/06.
- 6.2 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data di prima pubblicazione.
- 6.3 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

15 dicembre 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis